



# **REGOLAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO**

*approvato nel Consiglio n. 11 del 15 giugno 2015  
e aggiornato con delibera di Consiglio n. 01-04-2017 del 06 marzo 2017*

## **Art. 1 Obbligatorietà**

Il pagamento della quota di iscrizione annuale all'Albo, di seguito indicata con il termine «quota», stabilita annualmente dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per gli Iscritti all'Albo ai sensi del R.D. 23.10.1925 n° 2537 e del punto 20.2 del Codice Deontologico.

## **Art. 2 Scadenze**

La quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Marzo di ogni anno.

## **Art. 3 Durata**

La quota, da versare in un'unica soluzione, vale per l'iscrizione all'Albo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

## **Art. 4 Modalità di pagamento**

La quota di iscrizione deve essere pagata esclusivamente con le modalità definite annualmente dal consiglio dell'Ordine.

## **Art. 5 Cancellazione dall'Albo**

Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma dà luogo alla procedura descritta al successivo art. 6. Qualora venga meno l'interesse a mantenere l'iscrizione all'Ordine, dovrà essere presentata apposita domanda di cancellazione scaricabile dal sito dell'Ordine da trasmettere tramite raccomandata A/R o a mano, indirizzata all'Ordine medesimo tassativamente entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso. Oltre quella data dovrà essere versata la quota di iscrizione annuale.



La richiesta di cancellazione verrà accettata solo a seguito della regolarizzazione dei pagamenti. Analoga procedura vale per le richieste di trasferimento ad altro Ordine.

#### **Art. 6 More per ritardato pagamento e Azioni disciplinari**

- Il pagamento della quota effettuato in ritardo rispetto al termine di cui sopra comporterà la corresponsione di una sanzione per la copertura dei costi di segreteria sostenuti per la gestione dell'insoluto che viene quantificata in € 10,00 per ogni sollecito eventualmente inviato.
- La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote, invierà l'elenco dei morosi al Consiglio dell'Ordine che ratificherà il relativo deferimento al Consiglio di Disciplina.
- Il Consiglio di Disciplina, a seguito della segnalazione ricevuta dal Consiglio dell'Ordine, avvierà un procedimento disciplinare a carico dell'iscritto moroso e ne comunicherà l'esito al Consiglio dell'Ordine ed all'interessato al più tardi entro il 30 ottobre di ogni anno.
- Il pagamento della quota effettuato dopo l'avvio del procedimento disciplinare, che, se non ancora ultimato, ne interrompe l'iter, comporterà la maggiorazione della quota di iscrizione per un importo di € 50,00 comprensivo delle sanzioni di cui al primo capoverso del presente articolo.
- La sanzione disciplinare di sospensione a tempo indeterminato per morosità eventualmente applicata permane sino a quando l'Ordine non abbia recuperato l'intero credito vantato nei confronti dell'iscritto.

#### **Art. 7 Sospensione dei servizi**

A coloro a cui viene comminata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno sospesi i servizi erogati dall'Ordine, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 01 gennaio 2016.